

Prot. n. _____ del _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI E
COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON

L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI con sede in Via Degasperi 79 – Trento, codice fiscale n. 01429410226, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Antonio Ferro, nato a Bassano del Grappa (VI) il 22/05/1962 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda

E

COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON con sede legale in via C. A. Pilati 17 – 38023 Cles (TN) – CF nr. 92019340220 e P. Iva nr. 02170450221, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"- Legale Rappresentante Martin Slaifer Ziller, nato a Cles (TN) il 16/09/1982

Premesso

Che al fine di realizzare esperienze rivolte a studenti nell'ambito di un percorso di istruzione e formazione, i soggetti richiamati nel D.M. 25 marzo 1998, n.142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento curriculare.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi di quanto citato in premessa la COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta dell'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI ai sensi dell'art. 5.

Art. 2.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 25 marzo 1998, n.142, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d) le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2, co. 1, lett. a) e 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e dall'Accordo n. 221/CSR del 21/12/2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire all'allievo in tirocinio, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurargli la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui l'allievo in tirocinio viene destinato e alle mansioni assegnategli.

Il Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, dal lato della didattica, garantisce agli studenti iscritti al Corso per Operatore Socio Sanitario la formazione sulla sicurezza generale (4 ore) e specifica per strutture ad alto rischio (12 ore), ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

Art. 6

La presente convenzione ha durata di quattro anni a partire dal 01/01/26 (scadenza 31/12/29) salvo disdetta da comunicarsi mediante preavviso scritto da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. La stessa potrà essere rinnovata mediante sottoscrizione di una nuova convenzione.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere tirocinanti nel periodo di validità della convenzione.

Art. 7

Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990. Gli oneri relativi alla marca da bollo sono a carico del soggetto promotore.

Per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Il Direttore Generale

dott. ANTONIO FERRO

Per la Comunità Della Valle Di Non
Il legale rappresentante

MARTIN SLAIFER ZILLER